

REGOLAMENTO (CEE) N. 1756/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1990

che stabilisce il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo e il prezzo d'obiettivo per i semi di soia fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna⁽³⁾, ha adottato l'elenco dei prezzi e degli importi nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e nel settore dei semi di soia da dividere per 1,001712 a decorrere dall'inizio della prossima campagna di commercializzazione nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per quanto riguarda i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1317/90 del Consiglio⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1990/1991 e il supplemento per i semi di colza o di ravizzone « doppio zero »; che il regolamento (CEE) n. 1319/90 del Consiglio⁽⁵⁾ ha fissato il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1990/1991; che il regolamento (CEE) n. 1320/90 del Consiglio⁽⁶⁾ ha fissato il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1991/1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento per i semi di colza, ravizzone e girasole, il supplemento per i semi di colza e ravizzone « doppio zero », nonché il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i semi di soia, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono i seguenti:

- a) prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone :
- 42,03 ECU/100 kg per la Spagna,
 - 44,94 ECU/100 kg per gli altri Stati membri;
- b) prezzo d'intervento dei semi di colza e di ravizzone :
- 37,78 ECU/100 kg per la Spagna,
 - 40,69 ECU/100 kg per gli altri Stati membri;
- c) prezzo indicativo dei semi di girasole :
- 49,71 ECU/100 kg per la Spagna,
 - 58,25 ECU/100 kg per gli altri Stati membri;
- d) prezzo d'intervento dei semi di girasole :
- 44,84 ECU/100 kg per la Spagna,
 - 53,38 ECU/100 kg per gli altri Stati membri;
- e) prezzo d'obiettivo dei semi di soia :
- 47,62 ECU/100 kg per la Spagna,
 - 55,75 ECU/100 kg per gli altri Stati membri;
- f) prezzo minimo dei semi di soia :
- 40,73 ECU/100 kg per la Spagna,
 - 48,86 ECU/100 kg per gli altri Stati membri;
- g) supplemento dei semi di colza o di ravizzone « doppio zero » :
- 2,50 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal :

- 1° luglio 1990 per i semi di colza e di ravizzone,
- 1° agosto 1990 per i semi di girasole,
- 1° settembre 1990 per i semi di soia.

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

(4) GU n. L 132 del 23. 3. 1990, pag. 9.

(5) GU n. L 132 del 23. 3. 1990, pag. 13.

(6) GU n. L 132 del 23. 3. 1990, pag. 14.